

## Leggi federali e ordinanze con entrata in vigore 2018

Modifica	Entrata in vigore	Breve descrizione del contenuto	Atto e comunicato stampa
<p><b>Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese e legge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali (per l'attuazione dell'accordo)</b></p>	<p>Accordo SRPP 01.12.2017</p> <p>LSRPP e OSRPP 01.12.2017</p>	<p>Lo scambio automatico di rendicontazioni Paese per Paese è uno standard minimo del progetto elaborato dall'OCSE e dal G20 per contrastare l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (<i>Base Erosion and Profit Shifting</i>, BEPS). Con l'Accordo multilaterale viene creata una base giuridica di diritto internazionale per lo scambio automatico di questi rendicontazioni. La legge impone alle grandi imprese multinazionali l'obbligo di redigere una rendicontazione Paese per Paese e di presentarla alle autorità svizzere competenti.</p>	<p><a href="#">Accordo SRPP</a></p> <p><a href="#">Decreto federale</a></p> <p><a href="#">LSRPP</a></p> <p><a href="#">Messaggio</a></p> <p><a href="#">Ordinanza</a></p> <p><a href="#">Spiegazioni</a></p> <p><a href="#">Comunicato stampa</a></p>
<p><b>Legge federale sull'imposizione degli utili delle persone giuridiche con scopi ideali (modifica della LIFD e della LAID)</b></p>	<p>LAID 01.01.2016</p> <p>LIFD 01.01.2018</p>	<p>Nell'ambito dell'imposta federale diretta viene introdotto un limite di esenzione di 20 000 franchi per le persone giuridiche i cui utili e capitali sono destinati esclusivamente a scopi ideali. I Cantoni possono stabilire autonomamente il limite di esenzione.</p>	<p><a href="#">Legge</a></p> <p><a href="#">Messaggio</a></p> <p><a href="#">Comunicato stampa</a></p>
<p><b>Modifica del 17.03.2017 della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (legge contro il lavoro nero, LLN)</b></p>	<p>01.01.2018</p>	<p>In futuro la procedura di conteggio semplificata deve essere applicabile soltanto in misura limitata.</p>	<p><a href="#">Legge</a></p> <p><a href="#">Messaggio</a></p>

<p><b>Revisione parziale della legge sull'IVA (attuazione della mozione 13.3362 CET-N)</b></p> <p><b>Revisione parziale dell'ordinanza sull'IVA</b></p>	<p>01.01.2018 ad eccezione della disposizione concernente la vendita per corrispondenza online (art. 7 cpv. 3 lett. b rev-LIVA), che entrerà in vigore l'01.01.2019</p>	<p>La revisione parziale comprende diverse modifiche per quanto riguarda l'assoggettamento, le esclusioni dall'imposta, le procedure e la protezione dei dati. Intende in particolare eliminare gli svantaggi concorrenziali delle imprese svizzere rispetto ai concorrenti esteri causati dall'imposta sul valore aggiunto. Per effetto delle modifiche di legge sono assoggettate all'IVA circa 30 000 imprese estere in più.</p>	<p><a href="#">Legge</a></p> <p><a href="#">Messaggio</a></p> <p><a href="#">Comunicato stampa</a></p> <p><a href="#">Avamprogetto per la consultazione sulla revisione parziale dell'OIVA</a></p>
<p><b>Legge sull'IVA (aliquota speciale per le prestazioni nel settore alberghiero)</b></p>	<p>01.01.2018</p>	<p>Secondo l'articolo 25 capoverso 4 LIVA l'aliquota speciale per le prestazioni nel settore alberghiero si applica soltanto fino al 2017. L'11 marzo 2015 il consigliere nazionale Dominique de Buman ha depositato l'iniziativa popolare «Inserire in modo permanente l'aliquota speciale IVA per le prestazioni del settore alberghiero». La soluzione di compromesso adottata dal Parlamento prevede una proroga del limite di dieci anni.</p>	<p><a href="#">Legge</a></p> <p><a href="#">Rapporto CET-N</a></p> <p><a href="#">Parere del Consiglio federale</a></p>
<p><b>Adeguamento delle aliquote IVA nella LIVA mediante ordinanza del Consiglio federale</b></p> <p><b>da cui consegue una modifica dell'ordinanza sulla procedura di versamento al fondo di compensazione dell'AVS della quota del provento dell'imposta sul valore aggiunto destinata all'AVS</b></p>	<p>01.01.2018</p> <p>01.01.2018</p>	<p>Poiché la riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 è stata respinta, il 1° gennaio 2018 l'aliquota normale diminuisce di 0,3 punti percentuali al 7,7 per cento. Mentre l'aliquota ridotta rimane invariata al 2,5 per cento, anche l'aliquota speciale cala di 0,1 punti percentuali al 3,7 per cento.</p> <p>Il Consiglio federale deve adeguare le aliquote IVA nella LIVA mediante ordinanza.</p> <p>A seguito della riduzione dell'aliquota e della nuova destinazione vincolata dei proventi (FAIF), deve essere adeguata anche l'ordinanza che disciplina il versamento della quota del provento al Fondo AVS.</p>	

<b>Modifica della legge federale sulle tasse di bollo (LTB)</b>	01.03.2018	Attuazione della mozione Abate 13.4253 che chiede l'esonero dall'obbligo di pagamento della tassa di negoziazione per le fiduciarie statiche italiane.	<a href="#">Legge</a> <a href="#">Messaggio</a> <a href="#">Comunicato stampa</a>
---	------------	--	---